



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio
ORDINANZA

**PIANO DI GESTIONE E RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI
RESIDUI DEL CARICO DEL PORTO DI ANZIO**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Anzio:

- VISTO** il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 recante il “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 8 marzo 2024, n. 46 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”;
- VISTO** in particolare l'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 197/2021 che stabilisce che, *“Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, la stessa d'intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta e di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- VISTA** la propria Ordinanza N. 28 del 16.03.2009, con la quale veniva approvato il Piano di Raccolta e Gestione Rifiuti per il Circondario Marittimo di Anzio;
- VISTO** il Dispaccio 28658 in data 07.03.2022 del Reparto Ambientale Marino avente ad oggetto *“Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197: Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.”*;
- VISTO** il Dispaccio 78835 in data 29.04.2024 del Reparto Ambientale Marino avente ad oggetto *“Circolare Serie PRF n.01/2024 – Implementazione della Direttiva (UE) 2019/883 – ispezione delle navi.”*;
- VISTO** il Dispaccio 82230 in data 06.05.2024 del Reparto Ambientale Marino avente ad oggetto *“Direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento*

europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi - Decreto Legislativo 197/2021, come emendato dal Decreto Legislativo 46/2024.”;

VISTO il Dispaccio 12128 in data 24.01.2025 del Reparto Ambientale Marino avente ad oggetto “*Direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi - Decreto Legislativo 197/2021, come emendato dal Decreto Legislativo 46/2024.*”;

VISTE le proprie Note N. 3476 del 03.04.2025 N. 4605 del 02.05.2025 e N. 8411 del 16.01.2025, con i quali questa Autorità Marittima ha trasmesso la bozza del nuovo Piano di Gestione Rifiuti all'Amministrazione Civica di Anzio e alla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 197/2021, una bozza del piano al fine di avviare la consultazione di tutte le parti interessate;

VISTA l'espressione d'intesa trasmessa dalla Regione Lazio con Nota assunta a Prot. N. 8528 in data 18.07.2025, con la quale ha ritenuto il Piano di Gestione Rifiuti trasmesso da questa Autorità Marittima, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nonché con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti della Regione Lazio;

VISTI gli Artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'Art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'approvazione dell'aggiornamento del “Piano di gestione e raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Anzio” in attuazione del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197, così come modificato dal d.lgs. n. 46 del 8 marzo 2024.

ORDINA

Articolo 1

Approvazione del Piano

A partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, è approvato l'allegato “Piano di gestione e raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Anzio” in attuazione del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197, così come modificato dal d.lgs. n. 46 del 8 marzo 2024

È altresì abrogata l'Ordinanza n. 28 del 16.03.2009 in premessa richiamata

Articolo 2

Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in

ragione della fattispecie violata e della tipologia di unità eventualmente coinvolta. Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

Articolo 3

Pubblicità e mezzi di impugnazione

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione sarà assicurata mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione [Ordinanze](#) nonché l'affissione all'albo dell'ufficio medesimo, invio ai comuni di Anzio e Nettuno, Forze dell'ordine e stampa locale.

Anzio (vedasi data di registrazione)

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'articolo 32 comma 1 della legge n. 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Lorenzo GIOVANNONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LORENZO GIOVANNONE

T.V. (CP)

In Data/On Date:

giovedì 14 agosto 2025 15:18:51





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio

Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle Navi del porto di Anzio

ai sensi dell'art 5 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.197
recante

*Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.*



Edizione Aprile 2025

Sommario

1. Introduzione	4
1.1. Premessa Generale	4
1.2. Obiettivi del Piano	5
1.3. Definizioni	5
1.4. Campo di applicazione e settori esclusi	8
1.5. Divieti	9
2. Sintesi della normativa vigente.....	10
2.1. Normativa internazionale e nazionale	10
2.2. Normativa regionale.....	10
2.3. Influenza del piano su altri piani o programmi	11
3. Descrizione del Porto	12
3.1. Caratteristiche operative del porto di Anzio	12
4. Valutazione del traffico nel porto di Anzio	13
5. Valutazione dei fabbisogni	14
5.1. Tipologia di rifiuti da gestire	14
5.2. Quantitativo di rifiuti da gestire.....	15
6. Tipologia, capacità e localizzazione degli impianti	17
6.1. Impianti/attrezzature di raccolta	17
7. Procedure di raccolta a Piano vigente.....	18
7.1. Modalità di affidamento del servizio	18
8. Analisi Economica.....	20
8.1. Stima dei costi di raccolta, trattamento e smaltimento/recupero.....	20
8.2. Criteri di determinazione delle tariffe.....	20
8.3. Elementi utili per la predisposizione del capitolato	20
9. Attuazione del Piano	22
9.1. Modalità di registrazione dei quantitativi di rifiuti	22
9.2. Modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti.....	23
9.3. Ditte autorizzate al ritiro dei rifiuti in ambito portuale.....	23
9.4. Soggetti responsabili dell'attuazione del Piano.....	23
9.5. Procedure permanenti di consultazione previste con le parti interessate	23
10. Dati utili ai fini dell'acquisizione della valutazione ambientale.....	24
10.1. Problemi ambientali che potrebbe generare il Piano	24
10.2. Potenziali effetti diretti e indiretti del Piano sul contesto ambientale.....	24
10.3. Soluzioni previste per impedire i potenziali effetti negativi sull'ambiente.....	24

1. Introduzione

1.1. Premessa Generale

Il presente *“Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di Anzio”* è redatto, d'intesa con la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 che recepisce la direttiva 2019/883/UE riguardante gli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 46 del 8 marzo 2024, la disciplina di cui trattasi ha subito un ulteriore procedimento di semplificazione e razionalizzazione, garantendo una maggiore aderenza della disciplina di settore la cui competenza è attribuita a vari enti in forza di leggi (Regioni, Autorità marittime e Autorità di Sistema portuale) ed apportando, più genericamente, correzioni e migliorie.

Gli obiettivi della normativa sopra citata sono la protezione dell'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti nel territorio dello Stato e garantire il buon funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti ed il conferimento degli stessi presso tali impianti; si applica alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto che, indipendentemente dalla bandiera, fanno scalo in un porto italiano.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 5, il Piano sarà sottoposto ad aggiornamento ogni **cinque anni** o nel caso in cui la presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto ne consigli la revisione. Se, durante il periodo di 5 anni, non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione può consistere in una convalida dei piani esistenti previa consultazione degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione. Il Piano viene approvato dal Comandante dell'Ufficio Circondariale marittimo di Anzio ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del D. Lgs. 197/2021 tramite Ordinanza ex articolo 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

Il principio fondamentale a cui esso è ispirato è l'obbligo generale di conferimento di cui al comma 1 dell'art. 7 del Decreto il quale prevede *“il Comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL”*.

Questa disposizione implica il necessario conferimento, secondo le modalità previste al capitolo 6 del presente Piano (procedure di raccolta per ciascuna tipologia di rifiuto), di tutti i rifiuti di bordo rientranti nelle definizioni di cui ai punti c) e d) del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto legislativo nell'ottica di smaltire adeguatamente tutti i rifiuti prodotti prima che la stessa intraprenda una nuova navigazione, a meno che non si tratti di navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.

Nell'elaborazione del presente documento si è inoltre tenuto conto delle correlate esigenze di coerenza ed integrazione con i vigenti strumenti di pianificazione regionale in materia di rifiuti ed in aderenza ai principi definiti dall'UE per la gestione integrata delle zone costiere (ICZM) finalizzati al raggiungimento di uno sviluppo ecosostenibile, economicamente efficiente e socialmente equo delle zone costiere.

Il D. Lgs. 197/2021 prevede, all'art. 5 comma 1, lo svolgimento di consultazioni con le parti interessate all'attuazione del Piano. A tal fine sono stati svolti degli incontri, in fase di definizione del Piano, tra l'Autorità Marittima di Anzio e l'Amministrazione Civica.

La disciplina di cui al Decreto Legislativo 197/2021 prevede la possibilità del rilascio di esenzioni a tale obbligo, e più, in particolare:

a) L'esenzione, rilasciata dagli Uffici marittimi periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le navi "in servizio di linea con scali frequenti e regolari", in base al combinato disposto dell'art. 6 comma 6, e art. 9 comma 1 del Decreto Legislativo.

b) L'autorizzazione al mantenimento a bordo rilasciata dall'Autorità Marittima secondo la procedura e le condizioni di cui all'art. 7, comma 4, del Decreto stesso.

1.2. Obiettivi del Piano

La redazione di un Piano di gestione sostenibile dei rifiuti portuali ha come obiettivo principale quello di fornire una dettagliata descrizione della gestione dell'intero ciclo di recupero/smaltimento sia dei rifiuti prodotti dalle navi che dei residui del carico.

Oggetto del piano sono i rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico delle medesime, che in base all'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 197/2021 *"sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), del medesimo decreto legislativo"*.

L'attuazione del presente piano è preordinato ad assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. Fornire un servizio alle navi che sia in grado di gestire il ciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, speciali pericolosi e non, partendo dal ritiro, sterilizzazione (ove prevista) e trasporto fino al recupero o smaltimento facendo sì che venga scoraggiata la pratica della discarica volontaria in mare;
2. Organizzare un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità attraverso l'affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, ad un unico soggetto concessionario di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e materiali;
3. Attuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti;
4. Approntare adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del servizio.

1.3. Definizioni

Ai fini del presente piano, rinviando per quanto non espressamente richiamato alle disposizioni generali di cui alla normativa nazionale, con particolare riferimento al Decreto legislativo n. 152/2006 s.m.i. e al decreto legislativo n. 36/2003 s.m.i. si intende per:

a) **Autorità Marittima**: Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio;

- b) **nave**: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle successive lettere c) e d);
- c) **nave in servizio di linea**: navi che effettuano scali in più porti con frequenza e itinerari prestabiliti (Dp. prot. n°000724/XI del 10.01.1992 dell'Ispettorato Generale delle Capitanerie di porto);
- d) **peschereccio**: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata ai fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
- e) **unità da diporto**: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative comprese quelle utilizzate ai fini commerciali della locazione e del noleggio;
- f) **nave maggiore**: sono le navi alturiere;
- g) **nave minore**: sono le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna;
- h) **per uso privato**: una nave adibita a scopi, diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro, l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;
- i) **per uso in conto proprio**, l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attività di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.
- j) **navigazione locale**: una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa;
- k) **navigazione speciale**: una navigazione i cui limiti sono indicati nel singolo caso;
- l) **Convenzione MARPOL 73/78**: Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi stipulata a Londra il 2 novembre 1973, come modificata dal relativo protocollo del 1978 e successivi emendamenti, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con Legge 29 settembre 1980 n.662;
- m) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- n) **rifiuti prodotti dalla nave**: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV e V della MARPOL 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della MARPOL 73/78;
- o) **residui del carico**: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
- p) **produttore/detentore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia

giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

q) **gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

r) **impianto portuale di raccolta**: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;

s) **ditta autorizzata**: soggetto abilitato incaricato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi;

t) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

u) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;

v) **deposito temporaneo**: il raggruppamento temporaneo dei rifiuti conferiti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni indicate dalla lettera m) del comma 1 dell'art. 183 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 s.m.i.;

w) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva dei materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV;

x) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.lgs. 152/06;

y) **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/06;

z) **sterilizzazione**: processo di trattamento dei reflui dei rifiuti provenienti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati dalle navi provenienti da Paesi extra UE; la sterilizzazione che precede lo smaltimento in discarica, deve garantire l'abbattimento della carica microbica secondo le modalità tecniche di cui all'art. 3 comma 4 del D. L. 22 maggio 2001;

aa) **rifiuti speciali**: rifiuti di cui all'articolo 184 punto 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

bb) **rifiuti pericolosi**: i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/06, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta;

cc) **rifiuti sanitari**: i rifiuti derivanti da attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, la cui gestione sia disciplinata con D.P.R. 15 Luglio 2003, 254;

dd) **F.I.R.**: (formulario di identificazione rifiuti): durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal F.I.R. che è un documento, redatto in quattro copie esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore;

ee) **consumatore**: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

ff) **utilizzatori**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

gg) **codici CER**: il Catalogo Europeo dei Rifiuti, in vigore dal 1.1.2002, riportato sulla Direttiva del Ministero Ambiente in data 9.4.2002, pubblicata sul supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 - Serie Generale.

1.4. Campo di applicazione e settori esclusi

Il presente piano **si applica**:

- a tutte le navi, come indicate al punto a) delle definizioni, a prescindere dalla loro bandiera e dalla loro dimensione, che fanno scalo o che operano nel porto di Anzio.

Il presente piano **non si applica**:

- alle navi militari da guerra o ausiliarie;
- alle altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

La disciplina di cui al D. Lgs. n. 197/2021 prevede la possibilità del rilascio di esenzioni agli obblighi di cui all'art. 6, 7 co1 ed 8, a seconda di alcune condizioni, ed in particolare:

- a) **l'esenzione, rilasciata dall'Autorità marittima**, per le navi "in servizio di linea con scali frequenti e regolari", in base all'art. 9 co1, lett. a) del Decreto;
- b) **l'autorizzazione al mantenimento a bordo rilasciata dell'Autorità Marittima**, secondo la procedura e le condizioni di cui all'art. 7, co4 del Decreto stesso

Per chiarezza espositiva, si precisa che **non** fanno parte delle previsioni del presente piano i profili connessi alla:

- a) gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento e dalla pulizia delle strade e delle aree pubbliche e delle aree date in concessione a terzi in ambito portuale;
- b) gestione dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza giacenti in ambito portuale;
- c) gestione dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle banchine e degli specchi acquei portuali ed il cui espletamento sia stato affidato a mezzo di gara con evidenza pubblica;
- d) gestione dei rifiuti provenienti dalle attività svolte all'interno delle aree a terra in concessione a soggetti privati ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. ovvero in consegna ex articolo 34 Cod. Nav. ad Amministrazioni che ne hanno diritto per i quali il concessionario provvede al pagamento della TARI (Tassa sui rifiuti);
- e) gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di imbarco, sbarco e movimentazioni delle merci per i

quali la vigente normativa (art. 82 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione) contempla l'obbligo a carico di chi effettua operazioni portuali di "*provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine*"; viceversa, il servizio di ritiro dei residui del carico di cui all'art. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 197/2021 concerne i resti dei materiali che permangono a bordo delle navi;

f) la gestione dei rifiuti derivanti dall'attività di cantieristica navale, compreso la costruzione e/o la manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;

g) tutte le altre esclusioni contemplate nell'art. 3 del D. Lgs. n. 197/2021.

1.5. Divieti

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi, previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78) e ferme restando le disposizioni di cui al Decreto legislativo 152/2006 ss.mm.ii., nelle aree di giurisdizione del Circondario Marittimo di Anzio è fatto **assoluto divieto** di:

a) gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali, e nell'ambito del demanio marittimo;

b) depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, qualsiasi genere di rifiuto (reti, cavi, fusti di olio esausto, imballaggi, etc.)

c) manomettere o danneggiare contenitori ubicati all'interno dell'ambito portuale per la raccolta di oli esausti, delle batterie di piombo esauste, di rifiuti piombosi e dei filtri, ecc.

d) introdurre nei cassonetti o contenitori di cui al precedente punto, materiali, sostanze o rifiuti di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli stessi apprestamenti risultano destinati.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque si renda responsabile della violazione ai divieti di cui al presente paragrafo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti per il tramite delle ditte autorizzate, nonché a ripristinare e a bonificare lo stato dei luoghi solidalmente agli eventuali titolari di concessione demaniale marittima dell'area interessata dalla presenza di rifiuti (se la violazione sia ad essi imputabile per dolo o colpa).

2. Sintesi della normativa vigente

2.1. Normativa internazionale e nazionale

- Convenzione MARPOL 73/78;
- Direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 20/12/1994, relativa ai rifiuti pericolosi;
- Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20/12/1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;
- Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27/11/2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
- D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, *“Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”*;
- Nota n. 80/047191 in data 30 luglio 2003 – *“Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”* – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
- Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 *“Codice della nautica da diporto”* e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* (Parte IV relativa al settore rifiuti) e s.m.i.;
- Decreto legislativo 06/11/2007, n. 202 *“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”*;
- Decreto del Ministero della Difesa del 19/03/2008 *“Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi da guerra e ausiliarie dei rifiuti del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'art. 3, co. 1 e 2, del Decreto legislativo n. 182/2003”*;
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti che abroga alcune direttive;
- Nota RAM/5580/S/2009 in data 11/12/2009 – *“Legge 20/11/2009, n. 166, con modificazioni, del D.L. 25/09/2009 n. 135 recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea”*.

2.2. Normativa regionale

- L.R. 09 Luglio 1998, n. 27 *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”*;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 18 gennaio 2012, n. 14, è stato approvato, ai sensi dell'Art. 7, c.1 della Legge Regionale n. 27/1998, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) concorre all'attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile, rappresenta lo strumento di pianificazione attraverso il quale la Regione Lazio definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.

2.3. Influenza del piano su altri piani o programmi

Considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione, non è stata valutata un'incidenza tale da pregiudicare e/o interferire con il Piano regionale innanzi detto.

Essendo, inoltre, un mero piano di gestione e tenuto conto della impossibilità della creazione di impianti di stoccaggio / pretrattamento, esso non interferisce con altri Piani come quello di Area Vasta, dei Trasporti nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti.

Per quanto sopra, il porto di Anzio, all'attualità, si presenta così:



4. Valutazione del traffico nel porto di Anzio

Al momento della redazione del presente piano, la flotta operante nel sorgitore in parola conta:

- N° 3 (tre) unità impiegate per il trasporto passeggeri con l'arcipelago Pontino (di cui una limitatamente al periodo estivo);
- N° 22 (ventidue) Motopescherecci a strascico;
- N° 29 (ventinove) Unità c.d. "da piccola pesca";
- N° 400 (quattrocento) Unità da diporto (potenziali);

5. Valutazione dei fabbisogni

Il piano in questione riguarda la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi del porto di Anzio. A tal riguardo, tuttavia, occorre osservare che, come verrà ribadito in seguito, la realtà portuale di interesse si discosta sensibilmente dalle grandi portualità italiane (quali per esempio lo scalo di Civitavecchia per rimanere nello stesso ambito regionale) ove approdano navi da crociera e mercantili e che, per soddisfare le proprie esigenze operative, necessitano di determinate infrastrutture portuali di trattamento dei rifiuti (quali per esempio gli impianti di trattamento delle miscele olio-acqua) e che comportano ingenti investimenti per il gestore, imponendo una precisa valutazione dei costi di servizio e un'accorta previsione dei volumi di traffico mercantile nell'arco dell'anno.

La valutazione del fabbisogno presuppone e richiede una dettagliata analisi delle esigenze delle unità navali inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2, comma. 1, lett. a), del Decreto in premessa citato che ordinariamente scalano il porto di Anzio o che normalmente sono stanziate (unità in servizio locale, unità da pesca, da diporto etc.)

Tenuto conto delle funzioni portuali e della tipologia di traffico consolidatosi negli ultimi anni, si può rappresentare, di seguito, le quantità prodotte dalle varie tipologie di unità che operano presso il porto di Anzio:

5.1. Tipologia di rifiuti da gestire

Sulla base della categorizzazione dei rifiuti secondo la Marpol 73/78, i porti presi in considerazione dal seguente piano non sono interessati dall'approdo di navi petroliere, chimichiere né tantomeno da navi che trasportano carico in colli, i rifiuti prodotti dalle navi possono essere raggruppati secondo le seguenti categorie:

- **Annesso I – oil (prodotti petroliferi):**

- residui oleosi di macchina (acque di sentina, fanghi, etc.);

- **Annesso IV – sewage (liquami):**

- Acque nere / grigie provenienti dai sistemi di raccolta di bordo

- **Annesso V – garbage (residui del carico e rifiuti del tipo normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell'equipaggio di bordo) da suddividersi nelle seguenti categorie:**

A. Plastica

B. Rifiuti alimentari

C. Rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici

D. Olio da cucina

E. Cenere proveniente dagli inceneritori

F. Rifiuti operativi

G. Residui del carico

H. Carcasce Animali

I. Reti da pesca

5.2. Quantitativo di rifiuti da gestire

Per individuare in modo analitico il fabbisogno di impianti e servizi è indispensabile calcolare la “domanda globale”.

A tal fine si è proceduto chiedendo le stime ai diretti interessati, pertanto i dati sotto riportati derivano da quanto rappresentato dagli armatori.

In base a quanto è stato possibile stimare fino ad ora è risultato:

A. Unità in collegamento con l'arcipelago Pontino (Vds punto 6.1):

	Quantitativo prodotto	Conferimento
Olio e filtri	900 Lt	Annuale
Acque di sentina	45 Lt	Annuale
Plastica	65 Kg	Giornaliero (solo periodo estivo)

B. Motopescherecci (tutta la flotta):

	Quantitativo prodotto	Conferimento
Rifiuti solidi urbani	55 Kg	Settimanale
Olio e filtri	900 Lt	Mensile
Batterie	20	Annuale
Acque di sentina	45 Lt	Giornaliero
Cavi metallici	800 Kg	Annuale
Cime	110 Kg	Annuale
Carta	75 Kg	Semestrale
Vetro	55 Kg	Mensile
Plastica	65 Kg	Settimanale
Organico	30 Kg	Settimanale

La produzione dei rifiuti varia a seconda del tipo di pesca che viene effettuata (strascico di profondità, strascico volante, reti da posta, ecc) ed in relazione al tonnellaggio.

È necessario precisare che le unità da pesca non effettuano, a bordo, la raccolta differenziata in quanto non obbligati dell'Annesso V dalla Marpol. Per quanto possibile dovrà essere incentivato l'uso di contenitori per la raccolta differenziata da tenere a bordo.

All'attualità, in ragione della mancanza di una vera e propria isola ecologica per la raccolta dei rifiuti speciali la ditta specializzata provvede alla raccolta su segnalazione da parte delle

Cooperative interessate.

C. Diporto nautico.

Considerato l'attuale periodo storico, interessato dal fallimento della Società Capo d'Anzio S.p.A. – incaricata del servizio di gestione delle aree destinate al diporto – non è possibile effettuare una stima relativamente alla produzione di rifiuti ad essi attribuibili.

Tuttavia la produzione di rifiuti risulta essere decisamente esigua, in relazione del fatto che la maggior parte delle unità da diporto ormeggiate presso il sorgitore di Anzio non sono utilizzate per il pernottamento a bordo.

6. Tipologia, capacità e localizzazione degli impianti

A seguito di un incontro preliminare alla redazione del presente Piano – tenutosi tra questa Autorità Marittima e l'Amministrazione Civica di Anzio – sono state individuate, come aree per il posizionamento dei contenitori, le seguenti 5 (cinque) zone:



6.1. Impianti/attrezzature di raccolta

Sino all'individuazione del soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti (individuazione da effettuarsi a cura del Comune a seguito di gara ad evidenza pubblica), il servizio di raccolta dei rifiuti è temporaneamente ricompreso in quello cittadino e come meglio di seguito specificato:

1. Per quanto riguarda le Navi da passeggeri, che producono unicamente rifiuti assimilabili ai domestici (in quanto relativamente ai rifiuti oleosi e acque di sentina effettuano il mantenimento a bordo e successivo smaltimento in occasione della manutenzione in cantiere), dovranno provvedere mediante i cassonetti rientranti nell'ambito di gestione cittadino.
2. Per quanto riguarda i rifiuti provenienti dalle unità da diporto, sarà cura del concessionario provvedere all'accentramento e successivo smaltimento dei rifiuti secondo le previsioni normative di settore.
3. Per quanto riguarda le unità da pesca, sarà cura di ogni singolo Armatore/Comandante provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, tramite ditte autorizzate come

meglio di seguito regolamentato.

La performance del gestore del servizio sarà valutata in base al rapporto quantitativo di prodotto recuperato / smaltito.

7. Procedure di raccolta a Piano vigente

7.1 Disposizioni particolari per le unità da diporto

Tutte le unità da diporto ormeggiate o che approdano o stazionano presso circoli nautici o velici, cantieri nautici o di rimessaggio, porti o approdi turistici, darsene turistiche o pontili, esistenti nell'ambito del porto di Anzio, devono conferire i rifiuti prodotti, di cui all'annesso V alla Marpol 73/78, in modo differenziato e per il tramite dei responsabili o dei titolari di concessione demaniali marittime interessati alla gestione dell'approdo, del circolo e del cantiere, i quali sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel presente Piano.

Tutte le unità da diporto che approdano o stazionano nel porto soggetto al presente Piano, al di fuori delle aree indicate al comma precedente, provvedono a conferire i rifiuti prodotti di cui sopra, avvalendosi dei cassoni o contenitori installati a terra, il cui servizio di raccolta e smaltimento è demandato alle ditte affidatarie o incaricate del servizio da parte del Comune competente per territorio o, in mancanza, alle ditte autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.

Per quanto concerne il conferimento dei rifiuti solidi urbani o assimilati, gli stessi devono essere conferiti negli appositi cassonetti o contenitori, secondo le modalità indicate dal Comune di Anzio.

Tutte le unità da diporto devono conferire i rifiuti prodotti di cui agli annessi I e IV della Marpol 73/78, direttamente o per il tramite dei titolari o responsabili degli approdi turistici, darsene, pontili, cantieri o circoli in regime di concessione demaniale marittima, alle ditte affidatarie o incaricate del servizio da parte del Comune di Anzio o, in mancanza, alle ditte autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.

7.2 Disposizioni particolari per le unità da pesca

Le unità da pesca che approdano o stazionano nell'ambito del porto di Anzio devono conferire in modo già differenziato, per quanto praticabile, i rifiuti prodotti a bordo ed i residui del carico, secondo le modalità indicate nell'articolo precedente.

L'attività di raccolta e conferimento può anche essere gestita, per i propri associati, dalle associazioni o cooperative di pesca, laddove costituite od esistenti, previa autorizzazione/nulla osta della amministrazione comunale per gli aspetti di competenza. In tal caso si estendono alle stesse gli adempimenti previsti dal presente Piano.

7.1. Modalità di affidamento del servizio

Nei porti ove competente per la redazione del piano è l'Autorità marittima, le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del d.lgs. 197/2021, sono a cura del Comune che cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità Marittima per i fini di interesse di quest'ultima.

Il servizio dovrà essere dato in concessione alla società vincitrice del bando di gara e quindi in

grado di gestire sia il ritiro dei rifiuti da bordo sia la gestione delle cinque isole ecologiche presenti in ambito portuale. Lo schema del rapporto concessorio in linea generale prevedrà:

- una durata quadriennale;
- l'affidamento delle aree demaniali funzionali allo svolgimento del servizio e previsione del relativo canone;
- disposizioni sugli obblighi del concessionario, sulla cauzione e sulle garanzie assicurative;
- disposizioni sull'efficienza degli impianti;
- previsioni di apposite penali per disservizi ed inefficienze riscontrate nell'espletamento del servizio;
- previsioni delle cause di decadenza della concessione;
- obbligo da parte del concessionario di istituire apposita contabilità separata ove andranno rilevati i costi e i ricavi del servizio, qualora il concessionario svolga altre attività economiche oltre quelle relative all'esercizio della concessione.
- obblighi statistici periodici sulla quantità e tipologia.

È opportuno però considerare che le modeste quantità di rifiuti prodotti, nonché l'esiguità delle operazioni di recupero da bordo, potrebbero rendere non economicamente vantaggioso per un'impresa la gestione del servizio di gestione dei rifiuti.

8. Analisi Economica

8.1. Stima dei costi di raccolta, trattamento e smaltimento/recupero

Non determinabile al momento.

8.2. Criteri di determinazione delle tariffe

Le tariffe per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di bordo saranno determinate successivamente all'avvenuta aggiudicazione del servizio di raccolta e smaltimento e rese pubbliche sul sito istituzionale di questa Autorità Marittima.

L'articolo 8 del D. Lgs. n. 197/2021 prevede che gli oneri relativi agli impianti ed ai servizi portuali di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, diversi dai residui del carico, devono essere coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto.

Gli oneri per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, sono disciplinati dall'art. 2, comma 7, della L. n. 60/2022 (SalvaMare).

I criteri di strutturazione tariffaria sono riportati nel medesimo articolo 8 del decreto, nonché nell'Allegato IV della stessa norma. In particolare, in considerazione della tipologia di traffico marittimo che interessa i porti soggetti alla presente pianificazione, gli elementi essenziali di cui tener conto nella determinazione dei livelli tariffari sono:

a) nel caso di pescherecci ed unità da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, dovrà essere definita una tariffa non correlata alla quantità di rifiuti conferiti;

b) in qualunque caso, al fine di prevedere l'incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione Marpol, diversi dai residui del carico, non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti.

Tali criteri dovranno essere utilizzati da parte delle imprese partecipanti alla gara per l'affidamento, mediante concessione, del servizio di gestione dei rifiuti, per la predisposizione dell'offerta economica, la quale sarà supportata da apposito piano economico e finanziario recante, tra l'altro, il costo presunto del servizio e le tariffe che verranno applicate all'utenza.

Si potranno ipotizzare richieste di deroghe al conferimento.

Dopo il primo anno di monitoraggio, tale ripartizione, potrà essere oggetto di rivisitazione ed affinamento, in relazione agli effettivi dati che emergeranno dai reali quantitativi di rifiuti prodotti dal naviglio interessato.

8.3. Elementi utili per la predisposizione del capitolato

Per la gestione del servizio così come descritto nei capitoli precedenti, risultano necessari i seguenti titoli di legittimazione:

a) il soggetto gestore deve essere in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie:

- I. 1F (raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati),
- II. 4F (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi)
- III. 5F (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi),

b) Il soggetto gestore deve conferire i rifiuti oggetto della raccolta presso impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i. o in possesso di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Decreto legislativo n. 59/2005 e s.m.i.;

c) il soggetto gestore se in possesso della certificazione ISO 9001 (qualità aziendale) ed ISO 14001 (qualità ambientale), usufruirà di un vantaggio nel punteggio nella fase di gara;

d) i mezzi terrestri e nautici utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono soddisfare le pertinenti norme fissate dalla legislazione vigente.

e) Le isole ecologiche dovranno essere tenute aperte per un minimo di XX ore / settimana ed un minimo di 6 giorni su 7 esclusi i festivi;

f) Numero verde per la segnalazione delle inadeguatezze;

g) International shore connection regola 13 Annesso I Marpol 73/78 e regola X annesso IV Marpol 73/78

9. Attuazione del Piano

9.1. Modalità di registrazione dei quantitativi di rifiuti

I Comandanti delle unità da pesca e da diporto – per fini commerciali –,omologate per un massimo di 12 passeggeri che hanno base nel porto di Anzio, dovranno tenere a bordo un apposito registro di carico e scarico sul quale annotare ogni operazione di presa a carico e scarico degli oli, dei filtri, delle batterie e il successivo conferimento/smaltimento degli stessi e dei rifiuti provenienti dall'attività espletata. L'evidenza documentale (fatture/scontrini fiscali /documenti di trasporto, ecc.) relativa alla presa a carico ed al conferimento dovrà essere custodita a bordo per almeno 3 anni.

Copia di tale documentazione dovrà essere consegnata al gestore dell'approdo il quale annualmente dovrà inoltrare tale documentazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.

Sul registro di cui sopra dovrà essere annotata la data di acquisto del prodotto e il relativo quantitativo, nonché la ditta o attività commerciale presso il quale è avvenuto l'acquisto.

Sullo stesso registro dovrà essere, altresì, annotata la data e il quantitativo del materiale conferito/smaltito, nonché il sito di conferimento.

Il registro dovrà essere composto da pagine numerate e vidimate su ogni foglio da Comandante dell'unità e non dovrà portare abrasioni o cancellature. Le annotazioni relative al carico e scarico dovranno essere eseguite a cura del Comandante dell'unità entro il giorno successivo a quello delle operazioni.

Ad avvenuto conferimento, il gestore del servizio dovrà apporre il timbro di avvenuto conferimento sul registro di carico / scarico rifiuti di bordo, indicando, altresì la tipologia di rifiuto conferito e le quantità.

Per quanto attiene ai formulari, il soggetto gestore dovrà adempiere alle incombenze previste dalle disposizioni vigenti. In particolare, per tutte le operazioni di trasporto dei rifiuti tipo "garbage" (che consistono in rifiuti assimilabili agli urbani non pericolosi), sia per quanto attiene al trasferimento dalla nave alla base operativa del gestore, sia per la spedizione dalla base operativa al centro finale di recupero/smaltimento, non va redatto alcun formulario.

Analogo discorso va fatto per i rifiuti sterilizzati, tenuto conto che essi rientrano nella categoria dei rifiuti urbani e si classificano con il codice CER 20 01 08.

Per tutti i rifiuti speciali (pericolosi e non) va redatto il formulario di identificazione, fatta eccezione nei casi di movimentazione all'interno dell'area portuale (es. trasporto di olio prelevato da un motopesca al centro di raccolta, trasporto di un rifiuto dalla nave alla base operativa del gestore sita in ambito portuale), potendosi intendere tali movimentazione come effettuate in un'area delimitata in cui più soggetti provvedono alla gestione tramite un terzo autorizzato.

In tutti gli altri casi va redatto il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) a cura del soggetto gestore il quale che assume la detenzione del rifiuto.

L'Autorità Marittima potrà sottoporre a controllo/ispezione, nell'ambito dei propri compiti di istituto, i soggetti coinvolti dal presente Piano, senza preavviso alcuno.

9.2. Modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti

Il gestore del servizio dovrà portare contabilità analitica di tutti i conferimenti fatti presso le isole ecologiche nonché di tutti i prelievi fatti dal bordo. Semestralmente dovrà essere prodotto un documento riepilogante il numero di conferimenti effettuati, i quantitativi di rifiuti raccolti distinti per codice CER, il quantitativo di rifiuti avviati a recupero ed il quantitativo di rifiuti avviati a smaltimento.

9.3. Ditte autorizzate al ritiro dei rifiuti in ambito portuale.

Le ditte e le imprese interessate all'esercizio delle attività in parola devono:

1. ottenere tutte le autorizzazioni previste per esercitare l'attività di ritiro e trasporto dei rifiuti;
2. essere iscritte presso la Camera di Commercio competente per territorio e all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n°152 in data 03.04.2006;
3. essere autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del C.N. ad esercitare la propria attività all'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo. Le ditte che gestiscono i servizi pubblici di raccolta e trasporto di rifiuti ai sensi del punto 2. dell'articolo 2.2 non sono tenute a richiedere la presente autorizzazione ai soli fini della gestione dei rifiuti solidi urbani od assimilabili tali;
4. comunicare l'elenco completo delle tipologie dei rifiuti (codici CER) per i quali si possiede l'autorizzazione al relativo ritiro e trasporto.
5. comunicare annualmente i quantitativi dei rifiuti raccolti per tipologie di rifiuti durante l'anno solare.

9.4. Soggetti responsabili dell'attuazione del Piano

Sono individuati quali soggetti responsabili dell'attuazione del piano, ognuno per la parte di propria competenza, i seguenti soggetti:

- Comandanti delle Unità da diporto e da pesca;
- I gestori dei servizi pubblici di raccolta e trasporto di rifiuti dei comuni nella cui rispettiva giurisdizione ricadono i porti a cui si applica il seguente Piano;
- Le Ditte autorizzate alla gestione dei rifiuti, in quanto gestore del servizio, ovvero le ditte attualmente presenti e operanti nel Compartimento Marittimo di Roma;
- I titolari delle concessioni/consegne dei porti/approdi da diporto.

I predetti responsabili sono tenuti ad adottare tutte le disposizioni contenute nel presente piano nonché nella normativa vigente in materia di produzione e gestione dei rifiuti.

9.5. Procedure permanenti di consultazione previste con le parti interessate.

Ogni 18 mesi le parti coinvolte dovranno incontrarsi con i rappresentanti del ceto peschereccio, dei diportisti e degli armatori al fine di discutere su eventuali azioni correttive da porre in essere per il miglioramento dell'efficacia del piano.

10. Dati utili ai fini dell'acquisizione della valutazione ambientale

10.1. Problemi ambientali che potrebbe generare il Piano.

Non determinabile al momento.

10.2. Potenziali effetti diretti e indiretti del Piano sul contesto ambientale.

Non determinabile al momento.

10.3. Soluzioni previste per impedire i potenziali effetti negativi sull'ambiente.

Non determinabile al momento.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Lorenzo GIOVANNONE

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LORENZO GIOVANNONE

T.V. (CP)

In Data/On Date:

giovedì 14 agosto 2025 15:15:51